



REGOLAMENTO PER LA FORNITURA A PAZIENTI RICOVERATI DI DISPOSITIVI MEDICI NON A CARICO DEL S.S.N.

Art. 1 **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina la fornitura di dispositivi medici e di prestazioni di natura tecnico ortopedica non a carico del S.S.N. da effettuarsi presso le SS.OO.DD. di questa Azienda.

Art. 2 **Requisiti per l'accesso in Ospedale**

L'accesso alle strutture aziendali è consentito alle ditte che commercializzano i dispositivi medici prodotti da aziende, che siano regolarmente iscritte presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art.11, comma 7 del D.Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997 e che, pertanto, sono abilitate alla fornitura di tali prodotti e che dichiarino di:

- a) commercializzare dispositivi medici atti a soddisfare le esigenze dei pazienti;
- b) garantire che i prodotti commercializzati siano fabbricati a norma di tutte le disposizioni nazionali e comunitarie in materia;
- c) garantire che l'applicazione dei presidi ortopedici venga espletata da tecnici ortopedici. A tal proposito le ditte devono produrre la documentazione relativa ai tecnici ortopedici, i quali potranno, per loro conto, accedere alla struttura producendo idonea certificazione attestante la tipologia del rapporto di lavoro (di dipendenza o professionale) con essi instaurato;
- d) impegnarsi a praticare prezzi non superiori a quelli indicati nei tariffari ministeriali e/o nei listini prezzi depositati dai fabbricanti, che, al momento della vendita, devono essere mostrati ai pazienti interessati, ad eventuali loro parenti ed al personale del reparto;
- e) impegnarsi, altresì, ad informare i propri clienti della rimborsabilità da parte del SSN del costo del prodotto fornito, qualora essa sia prevista dalla normativa vigente;
- f) impegnarsi ad intervenire tempestivamente in caso di chiamata da parte dei pazienti interessati o loro familiari o soggetti da loro delegati.

Art. 3

Modalità di presentazione delle domande di accesso

Al fine di garantire la più ampia partecipazione alle ditte interessate all'accesso presso le strutture ospedaliere, l'Azienda provvede alla pubblicazione del presente regolamento sull'Albo Pretorio e sul proprio sito internet.

Le domande di accesso in ospedale da parte delle ditte interessate devono essere inoltrate in forma scritta alla Direzione Medica Ospedaliera (D.M.O.) e devono contenere la precisa ragione sociale della ditta richiedente ed i relativi recapiti telefonici, nonché essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta con l'indicazione della relativa qualifica.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegate le idonee documentazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2. In particolare, devono essere indicati i nominativi dei tecnici ortopedici dei quali la ditta intende avvalersi e deve essere esplicitato l'impegno della ditta a comunicare per iscritto alla D.M.O. ogni variazione dei dati forniti.

Art.4

Autorizzazioni

La D.M.O., valutata la documentazione presentata e verificato il possesso dei requisiti richiesti, procede all'ammissione delle ditte all'accesso presso le strutture ospedaliere.

A tal fine, alla D.M.O. è riservata la facoltà di richiedere alle ditte chiarimenti, elementi aggiuntivi di valutazione e/o ulteriore documentazione.

Alle ditte ammesse è consegnata apposita autorizzazione scritta, a firma del Dirigente Medico di Presidio, che ha validità annuale e che può essere confermata annualmente, verificato il permanere del possesso dei requisiti previsti e fatta salva la possibilità per la ditta di cessare l'attività, dandone comunicazione con raccomandata A.R. indirizzata alla D.M.O. almeno 30 giorni prima della data di cessazione.

L'autorizzazione di cui al precedente comma deve essere conservata a cura della ditta e, a richiesta del personale ospedaliero addetto alla vigilanza, esibita, anche in copia, unitamente ad un valido documento di identità, da parte delle persone che accedono in ospedale.

Le ditte ammesse che soddisfano i requisiti di cui all'art. 2 sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco, che deve essere affisso in bacheca presso la D.M.O. e consegnato alle S.O.D. interessate, le quali provvedono ad esporlo nella bacheca di reparto in posizione ben visibile al pubblico.

L'elenco di cui al precedente comma deve contenere le indicazioni relative alle ditte autorizzate all'accesso in ospedale con i relativi recapiti telefonici.

Art.5 **Modalità di accesso**

Le consulenze per la fornitura di presidi e protesi possono essere effettuate esclusivamente previa specifica richiesta da parte del personale medico delle S.O.D. e saranno scelte direttamente dall'utente all'interno di quelle comprese nell'elenco di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

I tecnici ortopedici, nel rispetto delle indicazioni fornite dai Responsabili delle S.O.D. rispetto ai tempi ed alle modalità di accesso, possono prestare la loro opera direttamente nel reparto di ricovero del paziente.

Le prescrizioni per la fornitura di dispositivi medici sono predisposte dai medici specialisti operanti nella struttura.

Al fine di non ostacolare le attività assistenziali di reparto, fatta eccezione per le forniture urgenti (e definite tali dal personale medico di S.O.D.), i Responsabili di ciascuna S.O.D. potranno stabilire precise fasce orarie e particolari percorsi per l'accesso alle strutture.

Art.6 **Vigilanza**

Ferma restando la generale competenza della D.M.O. per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento, la funzione di vigilanza sull'attività esercitata dalle ditte autorizzate in ogni reparto è affidata ai Responsabili delle singole S.O.D. o a loro delegati.

Segnalazioni scritte di eventuali inosservanze alle norme su indicate devono essere tempestivamente presentate alla Direzione Medica Ospedaliera per i provvedimenti di competenza.

Art.7 **Sanzioni**

La D.M.O., con provvedimento motivato, può sospendere o revocare l'autorizzazione all'accesso in ospedale alle ditte in caso di violazione del presente regolamento o dalle norme previste dalle leggi dello Stato, dalla Regione Marche e da questa Azienda.

Contro i provvedimenti di cui ai precedenti commi è proponibile ricorso al Direttore Generale, fatta salva la ordinaria tutela giurisdizionale.

Art. 8 **Disposizioni finali**

Il personale dipendente è tenuto a far rispettare le norme contenute nel presente regolamento e non deve fornire indicazioni per la scelta dei soggetti compresi in elenco, né effettuare opera di intermediazione. L'inosservanza dei doveri previsti nel presente regolamento da parte del personale dipendente comporta l'adozione di sanzioni disciplinari, secondo quanto disposto dalle norme vigenti.